

Pubblicato il 08/03/2017

N. 01337/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2017, proposto da:

S.R.L. Madi, in Persona del Legale Rapp.Te P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Migliaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Mugnano Di Napoli, via Napoli 257;

contro

Comune di Mugnano di Napoli in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

nei confronti di

Soget Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Coluccia, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Coluccia Avv. in Capaccio, via della Repubblica Snc;

per l'annullamento

ANCHE PARZIALE dell'atto di ingiunzione n.0231718 del 08.07.2017, notificato a mezzo pec in data 16.07.2016 dalla s.p.a. SO.GE.T. alla s.r.l.

MADI ed avente ad oggetto il mancato pagamento in favore del Comune di Mugnano di Napoli del contributo per costi di costruzione ed oneri di urbanizzazione nonché delle sanzioni su oneri di urbanizzazione per le opere realizzate in base al Permesso di Costruire n.09 del 2006, rilasciato dal medesimo Comune alla società ricorrente in data 06.06.2009 e notificato il 11.06.2009, il tutto per il complessivo importo di €30.316,36 (cfr. doc. n. 2);

b) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché incognito, ivi compresi, se e per quanto occorra, i singoli atti di accertamento connessi ai predetti provvedimenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soget Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 il dott. Claudio

Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che oggetto della presente controversia è l'atto di ingiunzione 8.07.2016 n. 231718, notificato in data 16.07.2016, con il quale il Comune di Mugnano di Napoli – premesso che aveva rilasciato a MADI srl il p.d.c. n.6/2006 per la realizzazione di una serie di interventi di recupero, trasformazione e ristrutturazione edilizia di un complesso residenziale a fronte del pagamento dell'importo di € 48.761,88 per oneri concessori autorizzandone la corresponsione in n. 4 rate (dell'importo di € 12.190,05 cadauna), previa fideiussione bancaria (ritualmente prestata): rate che la ricorrente aveva pagato nei termini quanto alla prima, alla seconda e alla quarta, mentre aveva omesso il pagamento della terza avente scadenza il 15.03.2010 - ha intimato il pagamento del complessivo importo di € 30.316,36, di cui €

12.190,47 a titolo di originario contributo per la terza rata, € 2.124,49 quale sanzione per oneri di urbanizzazione, € 12.190,47 a titolo di maggiorazione (del 100%) ex art. 3, lett. c) della legge n. 47/1985 per ritardato versamento della cennata terza rata e ulteriori € 2.124,49 per sanzioni;

che è fondato il primo motivo di gravame con cui parte ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione delle sanzioni irrogate: ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, applicabile ex art. 12 della medesima legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (nel caso di specie dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato). Ebbene, la rata di cui è causa avrebbe dovuto essere pagata entro il 15 marzo 2010, e l'ingiunzione di pagamento risulta notificata alla parte soltanto il 16 luglio 2016, ben oltre il termine quinquennale;

che priva di pregio, invece, è la successiva censura con cui la società ricorrente afferma che l'Amministrazione, prima di applicare la sanzione della maggiorazione pecuniaria per mora debendi, avrebbe dovuto richiedere, in un contesto di leale collaborazione, il pagamento degli oneri concessori al soggetto costituito come fideiussore: ad un simile assunto deve obiettarsi che la costituzione di un rapporto fideiussorio (anche autonomo) a garanzia del pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non radica, in capo all'Amministrazione comunale, il dovere di esigere l'adempimento dal fideiussore preventivamente all'applicazione delle sanzioni per maggiorazioni pecuniarie ex art. 3 della legge n. 47/1985; d'altronde non opera, in tal caso, l'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), che è riferibile alle sole obbligazioni risarcitorie, e non alle obbligazioni sanzionatorie come quella prevista dal citato art. 3 della legge n. 47/1985. Dunque, in caso di obbligazioni pecuniarie, e con termine di adempimento che esonera dalla costituzione in mora del debitore, il creditore è soltanto

facoltato ad attivare la solidale responsabilità del fideiussore, senza che possa invece ritenersi tenuto ad escutere il coobbligato piuttosto che attendere il pagamento dal debitore principale, ancorché tardivo, salva l'esistenza di apposita clausola in tal senso, nella specie non stipulata;

che è fondato l'ultimo rilievo con cui la ricorrente assume l'illegittimità dell'applicazione - ai fini dell'irrogazione della sanzione della maggiorazione pecuniaria dovuta per il ritardato/omesso pagamento degli oneri concessori - dell'art. 3 della legge n. 47/1985: tale norma, infatti, è stata abrogata dall'art. 136, II comma, lett. f) del DPR n. 380/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2002 (termine successivamente prorogato al 30 giugno 2003) e sostituita dall'art. 42 del DPR n. 380/2001, alla stregua del quale il ritardato versamento del contributo di costruzione oltre 240 giorni è sanzionato con la maggiorazione del 40%;

che, conclusivamente, la società ricorrente è tenuta a corrispondere esclusivamente l'importo di € 12.190,47 a titolo di originario contributo per la terza rata, oltre alla maggiorazione del 40% sul predetto importo, pari a € 4.876,20, e così complessivamente € 17.066,66;

che le spese vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Le spese, atteso che la società ricorrente aveva sostanzialmente riconosciuto il debito come accertato con la presente decisione, sono poste interamente a carico di parte resistente e vengono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Brunella Bruno, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Claudio Rovis

IL SEGRETARIO